



CITTA' DI ATRIPALDA

PROVINCIA DI AVELLINO

ESTRATTO DETERMINAZIONE DEL VII SETTORE

N. 252RS/1164RG del 16-12-2021

OGGETTO

PROGRAMMA DI NATALE 2021. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA ALLA EVERLIVE ITALIA S.R.L. PER REALIZZAZIONE CONCERTO "MARINA BRUNO - GOSPEL, SPIRITUALS & CAROLS".

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria

MANDATO	N.	DEL
---------	----	-----

Dal Municipio, li 16-12-2021

Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to Dott. De Giuseppe Paolo (*)

IL RESPONSABILE VII SETTORE AFFARI GENERALI

PREMESSO che con Delibera di Giunta Comunale n. 145 del 13.12.2021 si è stabilito di promuovere, nell'ambito del programma di Natale 2021, il Concerto di musica gospel e spiritual dal titolo "Gospel, Spirituals & Carols" a cura della Everlive Italia s.r.l., da tenersi presso la Chiesa di San Nicola da Tolentino, in programma per il 23 dicembre 2021, nel limite di spesa di € 600,00, oltre IVA al 10%, a valere sulle disponibilità del Cap. n. 738/1 del Bilancio 2021/2023, esercizio finanziario 2021.

VISTA l'urgenza di attuare e rendere operativo il programma di che trattasi.

CONSIDERATO che alla luce dell'imminenza dell'avvio delle iniziative in programma, si rende necessario espletare, prioritariamente, l'affidamento della realizzazione del concerto musicale di cui sopra.

VISTO il preventivo di spesa prot. n. 36496/2021 e prot. n. 36858/2021, con il quale la Everlive Italia s.r.l., in persona dell'Amministratore sig. Giampiero Fortunato, con sede legale in Via Santa Croce n. 22 84090 Giffoni Sei Casali (SA), ha proposto la realizzazione del concerto/spettacolo al costo di € 600,00, oltre IVA al 10%, indicando il programma dettagliato ed il Cast artistico composto da n. 5 elementi (2 voci, pianoforte, basso elettrico e batteria).

DATO ATTO che:

- il Comune di Atripalda (AV) intende acquisire il servizio di spettacolo, mediante affidamento diretto alla Everlive Italia s.r.l., in persona dell'Amministratore sig. Giampiero Fortunato, con sede legale in Via Santa Croce n. 22 84090 Giffoni Sei Casali (SA), P. IVA 05958890658.
- trattasi di servizio configurabile come rappresentazione artistica unica, considerando la specificità di esecuzione dei brani inseriti nel programma artistico, ed avente valore d'importo inferiore ad € 40.000,00;

PRESO ATTO che ai fini della procedura di affidamento da utilizzare, rilevano i seguenti aspetti:

- le condizioni di mercato qualificano la tipologia di servizio di cui al presente atto come rappresentazione artistica unica ai sensi art. 63 comma 2 lettera b) del D. Lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii. e, pertanto, è possibile procedere all'affidamento unicamente ad operatore economico determinato;
- l'affidamento in questione, alla luce delle condizioni di costo presentate, risulta di importo netto inferiore a € 40.000,00 e, pertanto, rientra nell'ambito di applicazione dell'art. 36 comma 2 lett. a) D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.;

RILEVATO che:

- le prestazioni artistiche si caratterizzano per essere fondate sulla peculiarità che solo la singola personalità artistica riesce ad esprimere;
- le prestazioni artistiche richieste nella fattispecie sono temporanee e di natura creativa, artistica e di rilievo culturale, e pertanto i soggetti deputati all'esecuzione delle stesse sono stati individuati in relazione al possesso delle capacità artistiche ed alle esperienze specifiche possedute.

CONSIDERATO che:

- la Corte dei Conti, Sezione Regionale di Controllo per la Liguria, con propria deliberazione n. 64/2014, in merito al quesito se "sia possibile procedere all'affidamento diretto mediante trattativa privata senza pubblicazione di bando qualora si intenda organizzare un evento con un determinato artista curato in esclusiva da un'agenzia di spettacoli non iscritta al Mepa" esprime risposta positiva, in quanto "si deve rilevare come la prestazione artistica non possa rientrare di per sé nella materia dell'appalto di servizi, costituendo una prestazione di opera professionale disciplinata dall'art. 2229 c.c. Non sussistono pertanto, ab origine, le ragioni per l'applicazione del codice dei contratti pubblici alla fattispecie in esame. Quand'anche si dovesse ritenere che la medesima possa rientrare tra gli appalti di servizi, essa deve essere ricompresa nell'ambito di applicazione dell'art. 57 comma 2 D. Lgs. 163/2016 - ora art. 63, comma 2, lettera b) punto 1, del D. Lgs. 50/2016 - che consente la procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara qualora per ragioni di natura tecnica o artistica il contratto possa essere

affidato unicamente ad un operatore economico determinato. E' di tutta evidenza che l'infungibilità della prestazione artistica rende la medesima inadatta ad essere oggetto di procedure comparative o elettroniche...";

RICHIAMATI:

- l'art. 63, comma 1, e comma 2, lettera b) punto 1, rubricato "Procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara" del D. Lgs. 50/2016, secondo cui le stazioni appaltanti possono aggiudicare appalti pubblici mediante una procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara, dandone conto con adeguata motivazione, quando lo scopo dell'appalto consiste nella creazione o nell'acquisizione di un'opera d'arte o rappresentazione artistica unica;
- l'art. 37, comma 1, del D. Lgs. 50/2016 che prevede che "Le stazioni appaltanti, fermi restando gli obblighi di ricorso agli strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici, previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, possono procedere direttamente e autonomamente all'acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore a 40.000,00 euro e di lavori di importo inferiore a 150.000,00 euro, nonché attraverso l'effettuazione di ordini a valere su strumenti di acquisto messi a disposizione delle centrali di committenza e dai soggetti aggregatori (...)";
- l'art. 36, comma 2, lett. a, del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., che prevede che le stazioni appaltanti procedano all'affidamento dei lavori, servizi e forniture di importo inferiore a 40.000,00 euro mediante affidamento diretto o in amministrazione diretta.
- l'art. 32 comma 14 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii, che prevede che il contratto viene stipulato "in caso di procedura negoziata ovvero per gli affidamenti di importo non superiore a 40.000 euro mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o strumenti analoghi negli altri Stati membri".

RITENUTO, pertanto, di dover procedere, con il presente atto, all'affidamento della realizzazione del concerto/spettacolo musicale dal titolo "Gospel, Spirituals & Carols" previsto per il giorno 23 dicembre 2021, alla Everlive Italia s.r.l., in persona dell'Amministratore sig. Giampiero Fortunato, con sede legale in Via Santa Croce n. 22 84090 Giffoni Sei Casali (SA), P. IVA 05958890658, per un corrispettivo complessivo lordo pari a € 660,00, comprensivo di IVA al 10%.

VERIFICATO che per il presente affidamento troveranno applicazione le disposizioni di cui all'art.3 della Legge n.136/2010 e successive modificazioni in merito alla tracciabilità dei flussi finanziari.

DATO ATTO che il presente atto sarà sottoposto al visto di regolarità contabile del Responsabile del I Settore Finanziario ai fini dell'attestazione della copertura finanziaria.

RICHIAMATI:

- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 23 del 27.07.2021 con la quale è stato approvato il bilancio di previsione 2021/2023.
- il Decreto Sindacale n. 15/2021 prot. n. 9516 e del vigente Regolamento di Contabilità quale Responsabile del Settore VII.

RICONOSCIUTA la propria competenza a provvedere.

RITENUTO che non sussistano, fatte salve situazioni di cui allo stato attuale non vi è conoscenza, cause di incompatibilità e/o conflitto di interesse previste dalla normativa vigente, con particolare riferimento al codice di comportamento e alla normativa anticorruzione.

RITENUTO di provvedere in merito.

DATO ATTO che ai sensi dell'articolo 147/bis del D. Lgs. 267/2000, sulla presente determinazione si esprime parere favorevole per la regolarità tecnica e la correttezza dell'azione amministrativa.

VISTI:

- il D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali";
- il nuovo codice degli contratti pubblici approvato con il D. Lgs. 18.04.2016, n. 50 nel testo integrato e corretto dal D. Lgs. 19 aprile 2017, n. 56;

- il D.P.R. n. 207 del 05.10.2010 per le parti compatibili e non abrogate dal citato D. Lgs. 50/2016;
- lo Statuto Comunale;
- il vigente Regolamento di contabilità.

DETERMINA

Per le motivazioni espresse in premessa che qui si intendono integralmente riportate:

1. **Di Impegnare** la somma complessiva di € 660,00, compresa IVA al 10%, imputandola sul capitolo 738/1 del Bilancio 2021/2023, esercizio 2021, per l'affidamento di cui al punto successivo, in esecuzione della Delibera di Giunta Comunale n. 145 del 13.12.2021.
2. **Di Procedere** all'affidamento diretto, *ai sensi dell'art.36 comma 2, lettera a) e dell'art. 63 comma 2 lett. b) del D. Lgs 50/2016 e ss.mm.ii*, per la ragioni indicate in premessa che qui si intendono integralmente richiamate, del servizio per la realizzazione del concerto/spettacolo dal titolo "Gospel, Spirituals & Carols", previsto nell'ambito del programma di Natale 2021 per il giorno 23 dicembre 2021 presso la Chiesa di San Nicola da Tolentino, alla Everlive Italia s.r.l., in persona dell'Amministratore sig. Giampiero Fortunato, con sede legale in Via Santa Croce n. 22 84090 Giffoni Sei Casali (SA), P. IVA 05958890658, per un corrispettivo complessivo lordo pari a € 660,00, compresa IVA al 10%, costo comprensivo di cachet artisti e impianto audio, in particolare:
Esibizione di brani di musica gospel e spiritual a cura del Cast artistico composto di n. 5 elementi (2 voci, pianoforte, basso elettrico e batteria), come da programma dettagliato prot. n. 36496/2021 e prot. n. 36858/2021.
3. **Di Dare Atto** che:
 - conformemente alla normativa vigente in materia di tracciabilità dei flussi finanziari e alle indicazioni dell'Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, è stato acquisito per via telematica, il **CIG Z4E3471A5A**;
 - La Società assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari ex Lege 217/2010 e Legge 136/2010 art. 3.
 - L'ottenimento dei permessi SIAE ed il pagamento dei relativi diritti sono a carico del Comune. E' a carico della Società la compilazione della relativa modulistica o dichiarazione liberatoria, nonché l'acquisizione di tutte le certificazioni necessarie per l'esecuzione degli eventi.
 - La Società garantisce l'adempimento di tutti gli oneri contributivi e fiscali degli artisti che prenderanno parte agli spettacoli, esonerando espressamente il Comune da ogni responsabilità al riguardo.
 - Sia la Società sia gli artisti sono tenuti, ognuno per la parte di propria competenza, al rispetto rigoroso delle prescrizioni in materia di *Safety e Security* nell'ambito delle manifestazioni di pubblico spettacolo e di tutte le misure anti COVID imposte dalle disposizioni nazionali e regionali vigenti e/o che dovessero sopraggiungere nel periodo di svolgimento dell'evento.
 - La Società dovrà essere in possesso, inoltre, delle certificazioni delle eventuali attrezzature e materiale necessario allo svolgimento degli spettacoli, di propria competenza, attestanti la conformità alle norme.
 - La Società, a seguito della sottoscrizione del presente atto e, comunque, prima della presentazione dello spettacolo, deve produrre copia del certificato di Agibilità ENPALS (art. 10 del D. Lgs. C.P.S. n. 708/1947, come modificato e ratificato dalla Legge 29/11/1952 n. 2388) valido per il giorno in cui è stato programmato lo spettacolo e sullo stesso Certificato deve essere chiaramente indicato l'elenco degli artisti e dei tecnici che vi prenderanno parte, garantendo l'adempimento di tutti gli oneri contributivi e fiscali inerenti la Compagnia, con esonero da ogni responsabilità al riguardo da parte dell'Organizzatore. Per i soggetti che beneficiano dell'esenzione dagli obblighi della predetta Legge debbono essere prodotte le specifiche dichiarazioni di esenzione (art. 1, c. 188, L. 27/12/2006, n. 296).

- Il Certificato può essere trasmesso tramite posta elettronica certificata al seguente indirizzo comune.atripalda@legalmail.it. La mancata trasmissione del predetto Certificato di Agibilità nei termini su indicati, ovvero la sua mancata esibizione prima dell'inizio dello spettacolo comporta la sospensione dell'attività e la rescissione dal presente contratto, senza pregiudizio dell'azione risarcitoria che l'organizzatore, esonerato da qualsiasi responsabilità in merito, volesse attivare.
- Il legale rappresentante del soggetto affidatario con la sottoscrizione del presente atto rende la dichiarazione sull'assenza di condizioni ostative a negoziare con la Pubblica Amministrazione ai sensi dell'art. 80 D. Lgs. n. 50/2016.
- 4. **Di Precisare** che il pagamento delle prestazioni sarà effettuato ad avvenuta prestazione, secondo i termini stabiliti nella presente determinazione, e previa emissione di regolare Fattura elettronica, nel rispetto delle norme in materia di tracciabilità dei flussi finanziari e previo riscontro dell'esito positivo delle verifiche di legge, nonché della regolarità contributiva del soggetto affidatario, riportante il corrispondente codice CIG del presente affidamento.
- 5. **Di Dare atto** che il soggetto affidatario è tenuto alla comunicazione degli estremi identificativi del conto corrente dedicato, come previsto dall'art. 3 della L. 136/2010 ss.mm.ii. ed è in regola con la certificazione di regolarità contributiva (DURC).
- 6. **Di Dare atto** che ai sensi dell'articolo 32, comma 14, del Codice dei contratti pubblici la stipula del contratto per il presente affidamento avviene anche mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o strumenti analoghi.
- 7. **Di Pubblicare** la presente determina all'Albo Pretorio on-line ai sensi della legge nr. 69/2009.
- 8. **Di Adempiere** agli obblighi di pubblicità di cui agli articoli 23 del d.lgs. 33/2013 ("Decreto trasparenza") e dall'art. 1, comma 32 della legge 190/2012 e 53 d.lgs. 50/2016, in particolare di disporre, ai sensi dell'articolo 29 del DLgs 50/2016 che tutti gli atti relativi alla procedura in oggetto siano pubblicati e aggiornati sul profilo del committente, nella sezione "Amministrazione trasparente", con l'applicazione delle disposizioni di cui al Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33.
- 9. **Di Dare atto** che la presente determinazione:
 - 9.1. è stata sottoposta al controllo di regolarità amministrativa ai sensi dell'art.147-bis TUEL e con la sottoscrizione si rilascia parere di regolarità tecnica favorevole.
 - 9.2. per la natura dell'oggetto, è pertinente alle disposizioni in materia di trasparenza e pertanto occorre procedere alla pubblicazione dei dati previsti dal D.lgs.n.33/2013 nella Sezione Trasparenza.
- 10. **DI Accertare**, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa di cui all'art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs n. 267/2000 e s.m.i., la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento.
- 11. **Di Dare atto** che:
 - 11.1. ai sensi dell'art.6 bis della L. n.241/1990 e dell'art.1, co. 9 lett. e) della L. n.190/2012, l'affidamento non presenta cause di conflitto di interesse, anche potenziale, nei confronti del sottoscritto Responsabile di Settore.
 - 11.2. il presente atto viene trasmesso al Responsabile del Servizio Finanziario dell'Ente per le procedure di competenza, ai sensi degli artt. 183 e 184 del D. Lgs 18/08/2000 n. 267, "Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali".
- 12. **Di Trasmettere** copia della presente determinazione al soggetto affidatario ai sensi dell'art. 32, comma 14, del Codice dei contratti pubblici, che, sottoscritto per accettazione, andrà rimesso al Comune, assumendo così il presente affidamento valore sinallagmatico e contrattuale, al seguente indirizzo PEC: comune.atripalda@legalmail.it.

Letto, approvato e sottoscritto

Il Responsabile del VII SETTORE
F.to Dott.ssa Bocchino Italia Katia (*)

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Certificasi del sottoscritto Responsabile che, giusta relazione dell'Istruttore addetto alle pubblicazioni, copia della presente determinazione è stata affissa all'Albo Pretorio, ai sensi dell'art. 124, comma 1, del D.lgs. n.267 del 18/08/2000, per la prescritta pubblicazione di 15 giorni consecutivi.

Dal Municipio, li 17-12-2021

Il Responsabile del VII SETTORE
F.to Dott.ssa Bocchino Italia Katia (*)

E' COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

Dal Municipio, li 17-12-2021

Il Responsabile del VII SETTORE
Dott.ssa Bocchino Italia Katia

(*) firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi dell'art. 3, comma 2, del D.Lgs 39/1993